REGOLAMENTO (CEE) N. 3283/88 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 1988

che conferma il regolamento (CEE) n. 1857/88 della Commissione che istituisce un regime di autorizzazione applicabile alle importazioni in Francia di calzature originarie della Corea del Sud e di Taiwan

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3982/86 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafi 5 e 6,

considerando che la Commissione ha istituito, con il regolamento (CEE) n. 1857/88 [1], un regime d'autorizzazione applicabile alle importazioni in Francia di calzature originarie della Corea del Sud e di Taiwan;

considerando che il 26 luglio 1988 uno Stato membro ha deferito il suddetto regolamento al Consiglio;

considerando che è risultato nel corso delle deliberazioni del Consiglio che la situazione che ha indotto la Commissione ad adottare il regolamento (CEE) n. 1857/88 persiste; che pertanto il mantenimento di dette misure è giustificato;

considerando che è quindi necessario che il Consiglio confermi il regolamento (CEE) n. 1857/88 della Commissione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 288/82,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1857/88 della Commissione è confermato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile sino al 30 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

---

(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 6.